



COMUNE DI ERACLEA
Provincia di Venezia



*REGOLAMENTO COMUNALE SULL'OSSERVANZA
DEL DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE*

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'OSSERVANZA
DEL DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Art.1

- Finalità e contenuto del Regolamento -

Il presente Regolamento viene adottato in applicazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'Amministrazione comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

Art. 2

- Destinatari -

Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento gli utenti che accedono ai locali in cui vige il divieto oltre a tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualunque titolo nei locali stessi.

Art. 3

- Locali in cui vige il divieto -

1. E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, a qualunque titolo utilizzati, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione Comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché ai gestori, anche privati, di servizi pubblici comunali.

2. Per "locale aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

3. E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art.1 della legge 11 novembre 1975 n.584, ancorchè non si tratti di locali aperti al pubblico. In particolare si precisa che nella generica espressione "locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione" (di cui alla lettera b) dell'art.1 Legge n.584/1975), rientrano - tra gli altri - gli uffici degli enti territoriali quali Regioni, Province e Comuni.

4. E' fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali, anche se non aperti al pubblico:

- Archivio comunale;
- Magazzino comunale;
- Locali di servizio dei Cimiteri comunali.

5. L'Amministrazione provvederà ad individuare con apposito atto eventuali locali situati presso le sedi comunali per i quali richiedere l'esenzione dall'osservanza del divieto di fumo previa installazione di idoneo impianto di condizionamento o ventilazione.

Art.4

- Pubblicizzazione del divieto -

1. Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibile, appositi cartelli, che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché la relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.



Ufficio Segreteria

Art. 5

- Vigilanza sull'osservanza del divieto -

1. Con apposito atto del Responsabile dell'Area Amministrativa, su indicazione dei singoli Responsabili di servizio, verranno individuati per ciascuna struttura i dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni e di verbalizzarle con la collaborazione degli addetti al Corpo di Polizia Municipale.

2. Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale si attiveranno per vigilare sull'osservanza del divieto ed eventualmente procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'Autorità competente, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 6

- Sanzioni -

1. I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 della legge 11 novembre 1975 n.584, come sostituito dall'art.52 comma 20 della legge 28 dicembre 2001 n.448 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

- Entrata in vigore -

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione del medesimo.

LE



0

Ufficio Segrate